



TERRE DA SCAVO – PARTE I

a cura di B. Albertazzi

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale I, entrato in vigore il giorno 13 gennaio 2008, ha modificato in talune parti la disciplina di alcune fattispecie giuridiche connesse alla nozione di rifiuto. Nel testo originario del decreto erano state infatti introdotte molte nuove definizioni, non sempre conformi alle direttive comunitarie di settore. Alcuni di tali nuovi istituti (sottoprodotto, materia prima secondaria, CDR-Q, e altri) avevano la finalità di sottrarre all’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti una rilevante quantità di residui industriali che erano sottoposti a tale disciplina sotto il vigore delle norme previgenti. Il D.Lgs 4/2008, con incisive modifiche ed abrogazioni, ha riportato tali istituti nell’alveo della normativa comunitaria. Nella presente rubrica verrà analizzata la vigente disciplina in materia di terre da scavo.

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL TESTO RIFORMATO DEL D.LGS 152 DEL 2006

Il D.Lgs 152 del 2006 contiene, com’è noto, un articolo sulla disciplina delle TERRE E ROCCE DA SCAVO, che è stato totalmente riscritto dal D.Lgs 4/2008, nel modo seguente:

“Articolo 186 Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
- c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di

bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento.

Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i

tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia).

4. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.

L’accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell’ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono

* Bernardino Albertazzi;
“B.Albertazzi consulenze legali ambiente s.n.c.”
Giurista Ambientale; Responsabile Area Legale Osservatorio Bonifiche Università Bocconi Milano.
Via Dal Prato, 84 – Castelbolognese (Ra)
Tel.: 0546/656637, 347/2512978
Fax 0546/060569
E-mail: albertazzi.bernardino@fastwebnet.it

essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di Via, o di Aia o di permesso di costruire o di Dia.”.

LA RECENTE GIURISPRUDENZA COMUNITARIA CONDANNA LA NORMATIVA NAZIONALE SULLE TERRE DA SCAVO

Il nuovo testo dell'articolo sulle TERRE E ROCCE DA SCAVO ha voluto risolvere il palese contrasto con le direttive e la giurisprudenza comunitaria che affliggeva il testo previgente, e che era sfociato nella Sentenza (di condanna del nostro Paese) della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. III, 18/12/2007, Causa C-194/05¹:

“Nella misura in cui l'art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, e l'art. 1, commi 17 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, hanno escluso dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di quelli provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CE.”

Si riportano di seguito gli arresti più rilevanti della sentenza:

“Giudizio della Corte

30. Con la sua argomentazione, la Commissione rileva sostanzialmente che le disposizioni controverse sono contrarie alla direttiva e, in particolare, al suo art. 1, lett. a), in quanto violano la nozione di «rifiuto» applicabile in forza della direttiva, escludendo infatti dall'ambito di applicazione della normativa nazionale recante attuazione delle disposizioni di quest'ultima relative alla gestione dei

rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate a determinate operazioni di riutilizzo.

31. Ai sensi dell'art. 1, lett. a), comma 1, si intende per «rifiuto» «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I [alla direttiva] e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

36. ... il metodo di trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non sono determinanti per stabilire se si tratti o no di un rifiuto (v. sentenze ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 64, e 1° marzo 2007, causa C 176/05, KVZ retec, Racc. pag. I 1721, punto 52).

37. La Corte ha infatti precisato, da un lato, che l'esecuzione di una delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui agli allegati II A o II B alla direttiva non consente di per sé di qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto trattato in tale operazione (v. in tal senso, in particolare, sentenza Niselli, cit., punti 36 e 37) e, dall'altro, che la nozione di rifiuti non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (v., in tal senso, in particolare, sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C 304/94, C 330/94, C 342/94 e C 224/95, Tombesi e a., Racc. pag. I 3561, punti 47 e 48). Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva intende, infatti, riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (v., in particolare, sentenza Palin Granit, cit., punto 29).

38. Tuttavia, emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva, ma che intende sfruttare o commercializzare – altresì eventualmente per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l'ha prodotto – a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo sia certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione o di utilizzazione (v., in tal senso, sentenze Palin Granit, cit., punti 34-36; 11 settembre 2003, causa C 114/01, AvestaPolarit Chrome, Racc. pag. I 8725, punti 33-38; Niselli, cit., punto 47, nonché 8 settembre

2005, causa C 416/02, Commissione/Spagna, Racc. pag. I 7487, punti 87 e 90, e causa C 121/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I 7569, punti 58 e 61).

39. Pertanto, oltre al criterio relativo alla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un criterio utile ai fini di valutare se tale sostanza sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza di cui trattasi, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un onere di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto (v. sentenze citate Palin Granit, punto 37, e Niselli, punto 46).

40. Tuttavia, se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l'ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare, esso non può essere definito certo ed è prevedibile solo a più o meno lungo termine, cosicché la sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come rifiuto (v., in tal senso, sentenze citate Palin Granit, punto 38, e AvestaPolarit Chrome, punto 39).

41. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va pertanto accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia (v. citate sentenze ARCO Chemie Nederland e a., punto 88, e KVZ retec, punto 63, nonché ordinanza 15 gennaio 2004, causa C 235/02, Saetti e Frediani, Racc. pag. I 1005, punto 40).

42. Nel caso di specie è assodato che le disposizioni controverse escludono dall'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva le terre e rocce da scavo, sempreché tali materiali non siano contaminati ai sensi delle medesime disposizioni e siano destinati ad effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, compresi «il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata».

43. A questo proposito si deve ricordare anzitutto che, come emerge dai punti 5 e 31 della presente sentenza, le «terre e rocce» di cui al

¹ Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2008 n. 24.

catalogo europeo dei rifiuti vanno qualificate come «rifiuti» ai sensi della direttiva se il detentore se ne disfa ovvero ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.

44. Atteso che **la direttiva non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato materiale**, in mancanza di disposizioni comunitarie gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi recepite, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del diritto comunitario (v. citate sentenze ARCO Chemie Nederland e a., punto 41, nonché Niselli, punto 34). Infatti, gli Stati membri possono, ad esempio, definire varie categorie di rifiuti, in particolare per facilitare l'organizzazione e il controllo della loro gestione, purché gli obblighi risultanti dalla direttiva o da altre disposizioni di diritto comunitario relative ai rifiuti in parola siano rispettati e l'eventuale esclusione di determinate categorie dall'ambito di applicazione delle misure adottate per recepire gli obblighi derivanti dalla direttiva si verifichi in conformità all'art. 2, n. 1, di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 2004, causa C 62/03, Commissione/Regno Unito, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).

45. **La Repubblica italiana sostiene essenzialmente che i materiali previsti dalle disposizioni controverse possono essere considerati, stando alla giurisprudenza della Corte, non già come residui provenienti da attività estrattive ma come sottoprodotti** di cui il detentore, dato il suo intendimento che siano riutilizzati, non cerca di «disfarsi», ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva, sicché le disposizioni in parola non limitano gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti derivanti dalla direttiva.

46. Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo, rammentato al punto 33 della presente sentenza, di interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto e dei criteri della giurisprudenza indicata ai punti 34-40 della presente sentenza, **la possibilità di ricorrere a un'argomentazione come quella formulata dal governo italiano, relativa ai sottoprodotti di cui il detentore non intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima, altresì per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l'ha prodotto, non è semplicemente eventuale bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione.**

47. Nel caso di specie, le disposizioni controverse, segnatamente l'art. 1, comma 19, della legge n. 443/2001, prevedono espressamente una grande varietà di situazioni, ivi compreso il caso di ricollocazione in altro sito delle terre e rocce da scavo.

48. Inoltre **non si può escludere, contrariamente a quanto suggerito, in sostanza, dalla Repubblica italiana, che l'«effettivo riutilizzo» previsto dalle disposizioni controverse avvenga solo dopo un periodo di tempo considerevole, se non addirittura indeterminato, rendendo quindi necessario il deposito a tempo indeterminato dei materiali in questione.** Orbene, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, operazioni del genere sono atte a configurare un onere per il detentore e sono potenzialmente fonte di quei danni per l'ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare.

..51. Appare quindi evidente **che le disposizioni controverse fanno sorgere in realtà la presunzione che, nelle situazioni da esse previste, le terre e rocce da scavo costituiscono sottoprodotti che presentano per il loro detentore, data la sua volontà di riutilizzarli, un vantaggio o un valore economico anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfarsi.**

52. Orbene, **anche se tale ipotesi in determinati casi può corrispondere alla realtà, non può esistere alcuna presunzione generale in base alla quale un detentore di terre e rocce da scavo tragga dal loro riutilizzo un vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dal mero fatto di potersene disfare.**

53. Pertanto, anche supponendo che possa essere garantito che i materiali previsti dalle disposizioni controverse siano effettivamente riutilizzati per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati — e tuttavia la Repubblica italiana non ha accennato ad alcuna norma specifica a tal fine —, è giocoforza constatare che tali disposizioni finiscono per sottrarre alla qualifica di rifiuto, ai sensi dell'ordinamento italiano, taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lett. a), della direttiva.

54. Quest'ultima disposizione fornisce non solo la definizione della nozione di «rifiuto» ai sensi della direttiva, ma determina altresì, congiuntamente al suo art. 2, n. 1, il campo di applicazione della direttiva. Infatti, l'art. 2, n. 1, indica quali tipi di rifiuti sono o possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva e a quali condizioni, mentre, in linea di principio, vi rientrano tutti i rifiuti corrispondenti alla definizione in parola. Orbene, **ogni norma nazionale che limita in**

modo generale la portata degli obblighi derivanti dalla direttiva oltre quanto consentito dall'art. 2, n. 1, di quest'ultima travisa necessariamente l'ambito di applicazione della direttiva (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 11), **pregiudicando in questo modo l'efficacia dell'art. 174 CE** (v., in tal senso, ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 42).

55. Nel presente caso, anche supponendo che, come ha osservato la Repubblica italiana in sede di udienza, le operazioni previste dalle disposizioni controverse siano altresì disciplinate dalla normativa nazionale relativa alla realizzazione dei lavori pubblici, come la costruzione di rilevati e di tunnel, basta osservare a tale proposito **che questo tipo di lavori e i materiali in essi impiegati non rientrano, in via di principio, nell'eccezione all'ambito di applicazione della direttiva prevista dall'art. 2, n. 1, di quest'ultima.**”

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DEL 2008

Il nuovo testo dell'art. 185 è radicalmente diverso dal previgente.

In primo luogo, rispetto al testo previgente, viene modificato il campo d'applicazione della norma, che comprende oggi le sole **terre e rocce da scavo**, anche di gallerie, mentre il testo previgente comprendeva anche i **residui della lavorazione della pietra**, che dunque a far data dal 13 febbraio 2008 non possono più essere disciplinati dall'art. 186.

Il legislatore del 2008 ha inteso, esplicitamente, far rientrare la speciale disciplina di esclusione di cui godevano le terre da scavo, (e che era stata contestata dall'Unione Europea, con Sentenza della Corte di Giustizia, su cui vedi supra) nella fattispecie del “sottoprodotto”. Dunque, nell'ambito della normativa vigente una terra da scavo non è un rifiuto (speciale) se ed in quanto possieda le caratteristiche del sottoprodotto, come specificate nel comma 1 dell'art. 186 e sia effettivamente utilizzata dal detentore o da altro soggetto. Sotto tale profilo il nuovo testo richiede esplicitamente che le terre e rocce da scavo siano state ottenute quali **sottoprodotti**, e dunque quali sostanze e materiali dei quali il produttore non intende disfarsi e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato.

Il primo comma dell'art. 186 fissa le condizioni che devono essere soddisfatte dalle terre e rocce da scavo, affinché siano qualificate come **sottoprodotti**, e possano quindi essere utilizzate per **reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati**²:

a) siano impiegate **direttamente** nell'ambito di opere o interventi **preventivamente individuati e definiti**;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza **dell'integrale utilizzo** (non sarà dunque possibile utilizzare solo una parte delle terre da scavo, poiché in tale caso tutte sarebbero qualificate come **rifiuti**);

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia **tecnicamente possibile** :

1) senza necessità di preventivo trattamento;

2) di trasformazioni preliminari;

per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che **non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica** ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto 152/2006 e S.M.;

f) le loro **caratteristiche chimiche e chimico-fisiche** siano tali che il loro impiego nel sito prescelto:

1) non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate e

2) avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare **deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato** con riferimento alla **destinazione d'uso** del medesimo, nonché la **compatibilità** di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, **in sostituzione dei materiali di cava**, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p), relative alla nozione di sottoprodotto.

Il nuovo testo dell'art. 186 fissa dunque un lungo elenco di condizioni che devono essere rispettate cumulativamente e non alternativamente, affinché le terre da scavo siano qualificate come sottoprodotti, e dunque escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

² Sparisce il riferimento ai "macinati", sostituito dalla "rimodellazione".



B. ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE s.n.c.

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Si tratta di una riscrittura pressoché totale delle previgenti norme in materia di Gestione dei rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale strategica. Inoltre vengono modificate in maniera rilevante anche le discipline degli scarichi e delle bonifiche. A seguito di tali rilevanti modifiche la "B. ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE s.n.c." è disponibile ad organizzare seminari "in house" sul nuovo TUA presso aziende pubbliche e private, associazioni di categoria, province, enti locali e Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente.

LENZE LEGALI AMBIENTE s.n.c." è disponibile ad organizzare seminari "in house" sul nuovo TUA presso aziende pubbliche e private, associazioni di categoria, province, enti locali e Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente.

PROGRAMMA SEMINARI

- La gestione dei rifiuti dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La tutela delle acque dall'inquinamento dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La V.I.A. e la V.A.S. dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La normativa in materia di bonifica di siti contaminati dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La disciplina delle autorizzazioni integrate ambientali

Via A. Dal Prato, 84 - Castelbolognese (RA) - Tel. 0546.656637; Cell. 347.2512978; Fax 0546.060569

E-mail: albertazzi.bernardino@fastwebnet.it - C.F.-P.IVA 02206421204